



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Seu V
N. 559/2012
B. Gen. 1573/107
Roa
Cron. 3330

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA contestuale ex art. 429 n.t. c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. 1573/2011 R.G., promossa con ricorso depositato in data 22.6.2011

da

S. C. F. - ricorrente -
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Paladin, come da mandato a margine del ricorso,

contro

**GOLD BENGOL SOCIETA' COOPERATIVA, , in persona del legale rappresentante
pro tempore,** - resistente -

Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfiero Farinea, Alessia Zennaro ed e Antonio Gemari,
come da mandato a margine della memoria di costituzione.

OGGETTO: conversione contratto a termine e impugnazione licenziamento verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa a favore della società convenuta dapprima in base a contratto a tempo determinato ed in seguito, dopo una interruzione di meno di un mese, con contratto a tempo indeterminato dal quale era stato licenziato verbalmente in quanto, rientrato da un periodo di ferie concordate, era stato allontanato dal

posto di lavoro. Deduceva l'illegittimità del termine pattuito nel contratto a tempo determinato per violazione della disciplina di cui alla L. 230/62 – applicabile a suo avviso per effetto della contrarietà del D.Lgs. 368/01 all'ordinamento comunitario in quanto comportante una *reformatio in pejus* della normativa anteriore – e comunque del disposto di cui al D.Lgs. 368/01 anche in relazione alla proroga intercorsa nonché per l'insussistenza di reali ragioni temporanee a suo fondamento, con diritto alla conversione del rapporto in tempo indeterminato con ripristino del rapporto di lavoro e diritto al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni perdute dalla scadenza del contratto a termine o dalla messa in mora successiva al licenziamento, stante la ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 32 L. 183/2010, o in subordine con diritto alla concessione a suo favore dell'indennità ex art. 32 medesimo. Contestava inoltre validità ed efficacia del licenziamento verbale comminato, concludendo sul punto per la reintegra nel posto di lavoro con risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte dal licenziamento all'effettiva reintegra.

Non costituitasi tempestivamente la cooperativa convenuta, all'udienza del 25.11.2011 ne veniva dichiarata la contumacia. La convenuta si costituiva in seguito con memoria difensiva istando per la remissione in termini – deducendo che il ricorso era stato da essa conosciuto tardivamente – e, nel merito, eccependo la carenza di interesse in capo al ricorrente in relazione alle domande riferite all'invalidità del termine pattuito nel contratto a termine intercorso tra le parti, e negando fondatezza alle pretese del ricorrente relativamente al dedotto licenziamento, sostenendo che in realtà il ricorrente si era volontariamente dimesso, come da documentazione scritta che dimetteva.

Non autorizzata la remissione in termini, non sussistendo neppure secondo le allegazioni di parte convenuta i presupposti (in particolare la non imputabilità) di cui all'art. 184 *bis* c.p.c., la causa veniva discussa in data odierna.

Osserva il giudice:

- va innanzitutto statuita l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte resistente con la memoria di costituzione, tardiva;

- quanto alla dedotta nullità della clausola appositiva del termine contenuta nel contratto per primo stipulato tra le parti: manca in atti il contratto di assunzione a tempo determinato sicché non può che essere dichiarata la nullità del termine eventualmente pattuito – in conformità con le comunicazioni effettuate al Centro per l'Impiego – per violazione del disposto di cui all'art. 1 D.Lgs. 368/01, che richiede l'approvazione del termine per iscritto e l'indicazione specifica della causale temporanea riferita all'assunzione a tempo determinato; ne consegue che, dovendo il rapporto di lavoro considerarsi a tempo indeterminato fin dalla sua origine, trova applicazione il disposto di cui all'art. 32 L. 183/2010 – norma che ha recentemente superato il vaglio di costituzionalità in relazione ai profili dedotti da parte ricorrente –, sicché parte convenuta va condannata al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, considerato che il rapporto formalmente a termine ebbe durata pari a 13 mesi ma che esso venne sostanzialmente convertito a distanza di meno di un mese il contratto a tempo indeterminato già dal datore di lavoro. La società convenuta va quindi condannata al pagamento a favore del ricorrente di un importo corrispondente a detta indennità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 10.8.2010 al saldo;

- quanto al dedotto licenziamento verbale, il giudice condivide l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., 21684/11): "Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua astronmissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccepiente ai

sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ.''), secondo cui spetta al datore di lavoro dimostrare che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per effetto di un atto diverso dal licenziamento, laddove nel caso di specie la convenuta costituendosi tardivamente è decaduta dal potere di fornire la prova sul punto anche relativamente alla documentazione allegata con la memoria difensiva (asserita lettera di dimissioni);

- ritenuto dunque che debba ritenersi accertata la cessazione di fatto del rapporto di lavoro per effetto del licenziamento verbale comminato dalla convenuta, inefficace ex art. 2 L. 604/66, quest'ultima va condannata a riammettere il servizio il ricorrente nonché a corrispondergli le retribuzioni perdute dal 4.2.2011 – data a partire dalla quale la convenuta non ha corrisposto la retribuzione al ricorrente imputando la cessazione del rapporto a presunte dimissioni - fino all'effettiva riammissione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
- le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:

- a) accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato fin dal 3.7.2009, condanna la società convenuta al pagamento a favore del ricorrente di un importo corrispondente a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta nel corso del formale rapporto a tempo determinato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 10.8.2010 al saldo,
- b) accertata l'efficacia del licenziamento intimato verbalmente al ricorrente nel maggio 2011, condanna la società convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro ed a corrispondergli le retribuzioni perdute dal dal 4.2.2011 all'effettiva riammissione in servizio, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata;

c) condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate ion complessivi € 1.510,00, di cui € 10,00 per spese ed il residuo per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Venezia, 8.5.2012.

Il Giudice del Lavoro



